

COMUNE DI TAGLIO DI PO

Provincia di Rovigo

Ufficio Servizi Sociali

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE***

(S.A.D.)

Art. 1 – DEFINIZIONE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a domicilio di anziani, persone adulte o in condizioni di grave fragilità sociale, non autosufficienti, parzialmente non autosufficienti o con disabilità ed in genere nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o perdita dell'autonomia personale, allo scopo di consentire la permanenza nel normale e più consono possibile ambiente di vita e ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Art. 2 – FINALITA'

Il S.A.D. ha lo scopo di:

- Supplire al deficit di autonomia delle persone a sostegno dei nuclei familiari, secondo le modalità specifiche di tale servizio, nei casi di impossibilità e di inidoneità a svolgere alcuni compiti tipici della vita quotidiana;
- consentire la permanenza nel normale ambiente di vita;
- ridurre il ricorso alle strutture residenziali protette.

Il S.A.D. si propone inoltre di stimolare e coinvolgere parenti e amici a collaborare secondo le proprie possibilità.

Art. 3 – DESTINATARI

Il S.A.D. è rivolto a tutte quelle persone o nuclei familiari, residenti nel territorio comunale che presentano problematiche di natura fisica, psichica o relazionale tali da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico-sanitario e/o altro.

Art. 4 – PRESTAZIONI

Le prestazioni erogabili attraverso il S.A.D. sono quelle tipicamente previste dalla normativa nazionale e regionale per questo tipo di servizio, e in particolare:

1. aiuto per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana (igiene personale parziale o totale, mobilitazione, aiuto per la pulizia dell'ambiente, ecc...);

2. aiuto nella preparazione dei pasti e per lavare la biancheria (se mancano i servizi corrispondenti);
3. aiuto a mantenere e favorire i contatti e le relazioni con familiari, amici e vicinato;
4. compagnia e stimolo al mantenimento dell'autonomia e per la prevenzione di manifestazioni di decadimento;
5. supporto nello svolgimento di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere, o altri necessari collegamenti con i diversi enti.

Art. 5 – CRITERI D'ACCESSO

A seguito della presentazione della domanda di fruizione del S.A.D. dovrà essere effettuata da parte del servizio professionale di assistenza sociale una valutazione complessiva dello stato di bisogno. L'Assistente Sociale potrà valutare, prima della presa in carico, una visita domiciliare con gli operatori addetti al servizio.

Tale valutazione sarà espressa tenendo conto che il servizio è rivolto alle persone e ai nuclei familiari che si trovano in uno stato di bisogno determinato dalla reale situazione psicofisica e socio-familiare, secondo gli elementi di valutazione del presente Regolamento.

I criteri di riferimento per la valutazione delle domande sono i seguenti (non in ordine di priorità):

- a) il grado di autonomia individuale del richiedente per far fronte alle necessità della normale vita quotidiana;
- b) l'esistenza o meno di familiari tenuti all'obbligo degli alimenti (art. 433 del Codice Civile) e la loro effettiva capacità di soddisfare tale obbligo;
- c) la situazione abitativa del richiedente;
- d) altri elementi di rilevanza sociale

La domanda può essere motivatamente respinta qualora le condizioni del richiedente in relazione ai precedenti punti (singolarmente considerati o nel loro insieme) siano tali da descrivere una situazione di autosufficienza nel far fronte alle normali esigenze di vita quotidiana.

Il servizio è erogabile anche a nuclei familiari che presentino particolari difficoltà dovute a cause temporanee (malattia, ospedalizzazione, allontanamento di uno dei membri del nucleo, ecc...), che non consentano al nucleo stesso di essere autosufficiente rispetto all'accudimento dei propri componenti.

Il servizio viene erogato anche ad anziani, disabili o persone in condizioni di non autosufficienza o di fragilità sociale che vivono con parenti, qualora le cure garantite dai familiari non siano

sufficienti rispetto alle esigenze di assistenza, (grave situazione di invalidità, necessità di assistenza continua, ecc...)

Art. 6 – ACCESSO AL SERVIZIO

I cittadini che richiedono le prestazioni del S.A.D., o coloro che agiscono per essi, devono presentare domanda al Comune di Taglio di Po presso l'Ufficio Servizi Sociali, che valuterà gli elementi informativi emersi da una analisi delle condizioni del richiedente e in base ai quali verrà stabilito il diritto all'ammissione al servizio.

A tale scopo deve essere allegata idonea certificazione medica dello stato di autonomia del richiedente, nel caso di persone in stato di fragilità sociale o di nuclei familiari a rischio potrà essere richiesta opportuna relazione.

L'Ufficio Servizi Sociali compatibilmente con le disponibilità di quanto stanziato nell'apposito Capitolo di Bilancio e con il consenso del richiedente o chi agisce per esso, programma un *piano di intervento personalizzato*, tenendo conto dei bisogni dell'utente, nonché di tutte le opportunità e dei servizi disponibili sul territorio.

Il piano di intervento del servizio, per poter essere attuato, deve avere il consenso dell'utente o di chi per esso agisce.

In caso di necessità l'Ufficio competente potrà predisporre una graduatoria di attesa secondo i criteri previsti dal presente Regolamento e alla luce dei dati raccolti attraverso colloqui e visite domiciliari.

Al richiedente va data risposta scritta entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione della richiesta (data del protocollo generale). Il rigetto della domanda deve essere sempre adeguatamente motivato.

Art. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I giorni e gli orari di permanenza dell'assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono concordati al momento dell'accettazione della domanda fra utente, operatrice/o addetta/o all'assistenza e assistente sociale.

I lavori domestici devono essere compiuti in base alle modalità concordate con l'avente diritto.

Le pulizie di cui si deve occupare l'assistente domiciliare riguardano prestazioni strettamente necessarie a mantenere l'igiene e l'ordine dell'ambiente in cui l'assistito vive.

Ogni utente è tenuto a comunicare all'Assistente Sociale responsabile del progetto assistenziale quanto prima eventuali variazioni della sua situazione familiare e/o abitativa (arrivo di parenti, ricovero in ospedale, periodi di assenza).

Il primo mese nel quale l'utente usufruisce del servizio viene considerato "periodo di prova"; l'Assistente Sociale, unitamente al personale addetto all'assistenza, può controllare concretamente la validità del servizio offerto dal Comune e, nel caso di insorgenza di problematiche di varia natura, potrà decidere ulteriormente in merito alla prosecuzione o meno del rapporto.

Eventuali rimostranze sul funzionamento del servizio dovranno essere rivolte esclusivamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

In caso di grave violazione delle norme previste dal presente Regolamento l'Ufficio Servizi Sociali, previa diffida, potrà sospendere il servizio sinora erogato.

Art. 8 – PERSONALE ADDETTO

Il personale addetto al S.A.D. è tenuto ad avere un comportamento consono allo svolgersi dello stesso, deve recarsi puntualmente al domicilio dell'utente, secondo gli orari concordati sulla base del programma.

In particolare deve:

- rispettare la cultura e le tradizioni dell'assistito;
- cogliere nel comportamento dell'assistito le dinamiche esterne ed interne al suo ambiente relazionale;
- gestire correttamente la funzione di socializzazione del singolo e dei nuclei familiari;
- segnalare tempestivamente all'Assistente Sociale le necessità dell'utente ed al Medico di Medicina Generale eventuali malesseri fisici manifestati.

Il personale è tenuto inoltre a programmare periodicamente (o comunque ogni volta che ve ne sia la necessità) con l'Assistente Sociale il piano mensile di lavoro.